

Dichiarazione tra la Svizzera e l'Italia

**per la reciproca riaccettazione dei cittadini
ed attinenti di ciascuno degli Stati contraenti
in caso di espulsione dei medesimi dal territorio dell'altra Parte²**

Data il 2/11 maggio 1890
Entrata in vigore il 1° giugno 1890

*Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e*

il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia,

desiderando regolare di comune accordo la riaccettazione degli attinenti e cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che vengono espulsi dal territorio dell'altra parte, sono convenuti di quanto segue:

Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a riaccettare sul suo territorio, alla domanda dell'altra Parte, i suoi attinenti e cittadini, quand'anche, secondo le leggi vigenti nei paesi rispettivi, avessero perduto la loro nazionalità, ritenuto che non siano divenuti cittadini od attinenti dell'altro Stato in virtù delle leggi di quest'ultimo.

In fede di che, la presente dichiarazione è stata firmata dal Presidente della Confederazione e dal luogotenente del Cancelliere federale e munita del sigillo del Consiglio federale, per venire scambiata contro una dichiarazione analoga del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia.

Così fatto a Berna

il 2 maggio 1890

L. Ruchonnet
Schatzmann

Così fatto a

Roma

l'11 maggio 1890

Crispi

CS 11 671

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Vedi anche gli art. 5 e segg. della conv. del 16 feb. 1881 tra la Svizzera e l'Italia pel servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia dei Gottardo (RS **0.742.140.13**), la rispettiva dichiarazione dell'11 nov. 1884/12 gen. 1885 (RS **0.742.140.131**) e gli art. 3 e segg. della conv. del 18 gen. 1906 che regola il servizio di polizia nella stazione internazionale di Domodossola (RS **0.742.140.26**).

